

Delibera n. 5/2018

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 25 gennaio 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento), ed in particolare gli articoli 6 (“*Inammissibilità di deroghe e limitazioni*”), paragrafo 1, e 9 (“*Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni*”), paragrafo 3;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** in particolare l’articolo 10 (“*Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti*”), comma 4, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale “*qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro*”;

VISTA

la segnalazione della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio Squadra di Polizia Amministrativa (prot. ART 6257/2017 del 6 settembre 2017), con cui è stato trasmesso all'Autorità l'esposto presentato da un passeggero nei confronti di Trenitalia S.p.A. in data 26 aprile 2017 presso la Polfer di Viterbo e da quest'ultima inviato a Trenitalia in data 9 giugno 2017, con il quale egli lamentava di non aver potuto procedere, il giorno martedì 18 aprile 2017, all'acquisto di un biglietto ferroviario, per la tratta Capranica – Sutri – Valle Aurelia (RM) treno n. 24073, per la propria figlia, in quanto la stazione risultava priva sia di biglietteria con personale che di biglietteria *self service*. Altresì, il segnalante ha rappresentato di non essersi potuto rivolgere agli esercizi commerciali, limitrofi alla stazione, autorizzati alla vendita di titoli di viaggio, in quanto nella fascia oraria in cui era prevista la partenza del treno risultavano tutti chiusi, per cui, constatata l'impossibilità di acquistare il biglietto, la passeggera, all'atto dell'arrivo in stazione del treno n. 24073, operante sulla relazione Capranica – Valle Aurelia, si recava dal capo treno per acquistare il biglietto che le veniva venduto da quest'ultimo al costo di euro 3,60 con una maggiorazione di euro 5,00;

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. 7157/2017 del 9 ottobre 2017, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.A. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;

VISTA

la nota di risposta di Trenitalia S.p.A., prot. ART 8011/2017 del 30 ottobre 2017, con cui la stessa forniva le informazioni richieste e in particolare comunicava:

- che la stazione di Capranica - Sutri non è dotata di biglietteria e che non sono presenti emettitrici automatiche per la vendita di biglietti;
- l'elenco e gli orari di apertura dei punti vendita appartenenti ai circuiti esterni aderenti alla rete di vendita regionale di Trenitalia a servizio della stazione di Capranica-Sutri; da tale elenco si evince che nessuno di tali punti vendita risultava aperto il giorno martedì 18 aprile 2017 nella fascia oraria di interesse, con l'eccezione di un unico punto vendita la cui distanza dalla stazione è di circa 7.800 metri;
- che dalle verifiche effettuate è emerso che il 18 aprile 2017 il personale di bordo ha emesso due titoli di viaggio con sovrapprezzo di euro 5 a bordo del treno regionale oggetto del reclamo. In proposito, la stessa impresa rappresenta che *“pur essendo ragionevole ritenere che uno dei titoli di viaggio sia stato emesso nei confronti della sig.ra Cupelloni, non è possibile averne assoluta certezza in quanto il titolo di viaggio in questione non è nominativo”*;
- le modalità con cui vengono rese note le informazioni di viaggio ai passeggeri in partenza dalla stazione di Capranica – Sutri. In particolare, allegava copia di una locandina esposta in stazione nella quale è riportato, in particolare, che *“[d]al 1 febbraio 2016 è consentito l'acquisto del biglietto a bordo treno – in ogni caso e sempre con una*

maggiorazione di € 5 sul prezzo del biglietto – purché, all’atto della salita in treno, venga debitamente informato il Capotreno”;

- VISTO** il punto 3 della parte III delle Condizioni generali di trasporto di Trenitalia S.p.A., applicabili nella fattispecie, ove si stabilisce che *“[d]i norma l’acquisto a bordo treno del solo biglietto di corsa semplice e limitatamente al viaggio in corso, è consentito, avvisando il Personale di Accompagnamento all’atto della salita, con il pagamento di una maggiorazione. L’acquisto senza maggiorazione è limitato a determinate situazioni o tipologie di biglietti come specificato nelle tariffe regionali e nell’Allegato 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto”;*
- VISTO** l’Allegato 7 (*“Rilascio di biglietti ed altre operazioni in treno senza applicazione di penalità e soprattasse”*), della parte III delle Condizioni generali di trasporto di Trenitalia S.p.A., che stabilisce quanto segue: *“[a] favore di viaggiatori in partenza da località durante il periodo in cui la biglietteria sia chiusa, a condizione che non siano presenti punti vendita alternativi o self-service o le stesse non siano funzionanti, è ammesso, previo avviso al personale di accompagnamento, il rilascio delle sotto elencate tipologie di biglietti:*
- biglietti di corsa semplice al prezzo intero o ridotto in base a Carta Verde, Carta d’Argento, Pass Inter Rail (...);”
- VISTO** il paragrafo 5 (Irregolarità ed abusi), della tariffa 39/8/Lazio della parte III delle Condizioni generali di trasporto di Trenitalia S.p.A., ove si prevede che *“[i]l viaggiatore che sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il biglietto di corsa semplice dietro pagamento di un sovrapprezzo di € 5,00”;*
- CONSIDERATO** che, alla luce del quadro normativo di riferimento riportato, oltre che dell’articolo 7 (*“Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all’applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto”*), comma 1, del d.lgs. 70/2014, si ritiene che la previsione di cui al citato paragrafo 5 delle Condizioni generali di trasporto possa trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui all’utente sia stata data la possibilità, con le modalità individuate dalle pertinenti disposizioni nazionali (e supranazionali) - che richiedono la presenza, quantomeno in prossimità, di almeno un punto di vendita - di acquisire e quindi presentare un titolo di trasporto valido;
- CONSIDERATO** che, come emerge dalla citata nota di risposta di Trenitalia S.p.A. prot. ART 8011/2017, presso la stazione di Capranica - Sutri non esistono biglietterie né emittitrici automatiche e che la stessa è servita da cinque punti vendita autorizzati alla vendita di biglietti, di cui l’unico utile nella fattispecie è ubicato ad una distanza di circa 7.400 metri;

- RITENUTO** che un punto vendita di biglietti situato ad una distanza di circa 7.400 metri dalla stazione di partenza non possa essere considerato “*in prossimità*” della stessa;
- CONSIDERATO** che allo stato la violazione dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014 da parte del vettore risulta ancora in atto;
- RITENUTO** che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, per la violazione del divieto di applicare un sovrapprezzo comunque denominato nel caso di rilascio a bordo treno di un biglietto qualora non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 10, comma 4, del citato decreto;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1666,66 euro (milleseicentossessantasei/66), tramite

versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 5/2018". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. tenuto conto che la violazione dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014 è ancora in atto, si intima a Trenitalia S.p.a. di porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, provvedendo quantomeno a modificare le Condizioni generali di trasporto, nonché gli avvisi in stazione relativi alle "*Informazioni di viaggio*", nelle parti in cui contrastano con il principio del divieto di sovrapprezzo "*comunque denominato*" stabilito dall'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, e dandone contestuale riscontro all'Autorità;
11. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 25 gennaio 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi